



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0151/CSA-2023-2024  
Registro procedimenti n. 0193/CSA/2023-2024

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo numero 0193/CSA/2023-2024, proposto dalla società L.R. Vicenza S.p.A. in data 29.01.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 75 del 24.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9.02.2023, il Dott. Alberto Urso; udito per la reclamante l'Avv. Federica Gramatica e sentito l'assistente dell'arbitro.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

#### RITENUTO IN FATTO

La società L.R. Vicenza S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico (Com. Uff. n. 75 del 24.01.2024) con cui è stata inflitta la sanzione della squalifica per dieci gare effettive al proprio calciatore Meneguzzo Davide *“Per aver pronunciato un insulto nei confronti di un avversario contenente espressione di discriminazione per motivi di razza”* in relazione alla gara del 21 gennaio 2024 del Campionato nazionale under 15 serie C, girone B, contro il F.C. Lumezzane.

Nel censurare tale decisione la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto arbitrale, atteso che in realtà il Meneguzzo non aveva profferito alcun insulto razzista nei confronti di avversari, ma era stato piuttosto offeso da un avversario di colore, al quale aveva reagito pronunciando una frase scurrile ma di contenuto non discriminatorio.

Del resto né l'arbitro, né l'assistente avrebbero potuto udire le frasi nella specie pronunciate, stante la loro distanza dal punto in cui i fatti avevano luogo.

Stante quanto sopra, la reclamante chiede l'acquisizione, in parziale deroga dell'art. 58 C.G.S., di filmato da cui emergerebbe l'effettivo svolgimento dei fatti, nonché l'audizione di alcuni propri tesserati presenti in occasione dell'episodio contestato.

La reclamante domanda inoltre l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., a fronte della provocazione ricevuta dal Meneguzzo.

Concludendo in conformità, ha chiesto la riduzione della squalifica a una giornata effettiva di gara, in conseguenza della disposta espulsione a carico del calciatore, o, in via gradata, a due giornate, o nella misura ritenuta di giustizia.

Con successiva memoria, la reclamante ha prodotto documentazione fotografica e chiesto l'audizione personale del calciatore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

sanzionato.

In relazione ai fatti di causa il Collegio ha sentito telefonicamente l'assistente dell'arbitro, il quale ha confermato quanto riportato dall'arbitro nel rapporto di gara; del che è stato informato il difensore della reclamante nel corso dell'udienza del 9 febbraio 2024, che ha svolto le proprie difese, insistendo nelle deduzioni, argomenti e conclusioni formulate.

Alla detta udienza del 9 febbraio 2024 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Occorre premettere che il rapporto arbitrale descrive nei seguenti termini la condotta del Meneguzzo: “ *Al termine della partita come riferito dal mio assistente Samule Surico, è scattata una zuffa causata da un insulto razzista (“Negro di merda”) da parte del giocatore Meneguzzo davide N9 del L.r. Vicenza ai danni di un giocatore di colore avversario, di conseguenza ho provveduto ad espellerlo [...]*”; tale ricostruzione, come già esposto in narrativa, è stata confermata dal suddetto assistente.

Al riguardo, l'art. 28, comma 2, C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per 10 giornate a carico dei calciatori responsabili di comportamento discriminatorio, definito quale condotta che “ *direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori*” (art. 28, comma 1, C.G.S.).

Tale è da considerarsi senz'altro quella riconducibile al Meneguzzo ( *i.e.*, aver pronunciato la frase “ *Negro di merda*” nei confronti di un avversario di colore), stando alla descrizione desumibile dal rapporto dell'arbitro, provvisto della fede privilegiata di cui all'art. 61, comma 1, C.G.S., e qui confermato dall'assistente, non contestabile dunque attraverso diverse ricostruzioni prospettate dall'interessata.

Né d'altra parte ricorrono nella specie i (tassativi) presupposti per l'applicazione della prova audiovisiva ai sensi dell'art. 58 e 61, comma 2 ss., C.G.S.

Allo stesso modo, non può trovare qui spazio l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S. a fronte del tenore della condotta posta in essere dal Meneguzzo, in sé non qualificabile - considerato il suo contenuto discriminatorio - in termini di reazione a un'avversa provocazione.

Né occorre al riguardo alcun supplemento istruttorio a fronte della chiarezza e univocità del dato emergente dal rapporto arbitrale, provvisto della fede privilegiata già posta in evidenza, a norma dell'art. 61, comma 1, C.G.S., e per quanto di rilievo confermato dall'assistente.

In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Alberto Urso

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce